

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2013, n. 564

LSU approvazione convenzione Regione - Inps anno 2012.

Assente l'Assessore al Lavoro dott. Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore Rubino Carmela, verificata dalla responsabile P.O. Maria Luisa Monfreda, confermata dal Dirigente d'Ufficio Lella Giuseppe e dalla Dirigente del Servizio Lavoro. Luisa Anna Fiore riferisce quanto di seguito l'Ass. Gentile:

L'art. 78 della L. 23/12/00 N° 388, al comma 2 prevede la stipula di convenzione annuale tra Ministero del Lavoro e le Regioni per assicurare le risorse necessarie alla copertura dell'ASU e dell'ANF ai lavoratori socialmente utili nonché per il sostegno ai processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino, a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

L'art. 78 co. 2 lett. b) prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie per la copertura degli assegni di cui al punto precedente; il successivo co. 3 prevede, a seguito dell'attivazione delle suddette convenzioni, il trasferimento alle Regioni della responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie;

che il Ministero del Lavoro in data 20/06/2012 ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione relativa all'anno 2012 che prevede il trasferimento alla Puglia di risorse finanziarie pari ad € 9.818.868,24 per n. 1.308 unità che alla data del 1° gennaio 2012 risultavano compresi nel bacino regionale lsu;; detta convenzione è stata ratificata con provvedimento di Giunta Regionale n. 1583 del 31/07/2012;

che per la materiale erogazione del sussidio spettante ai lavoratori socialmente utili occorre altresì stipulare apposita convenzione con l'INPS i cui costi sono a totale carico del Ministero;

che con Determina n. 216 del 21/11/2012 il Presidente dell'Inps ha approvato lo schema tipo di convenzione specifico per la corresponsione, nell'anno 2012, dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

che in data 28/01/2013 l'INPS, rappresentato dal Direttore Regionale per la Puglia dott. Giovanni Di Monde e la Regione Puglia, rappresentata dall'Assessora al Welfare pro- tempore dott.ssa Elena Gentile, hanno sottoscritto la convenzione di cui sopra;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che il presente provvedimento è di competenza della G.R. -ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98- propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto formale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'Istruttore, dal Responsabile P.O., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di ratificare la convenzione Regione Puglia - INPS allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Servizio Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



CONVENZIONE

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

LA REGIONE PUGLIA

per la corresponsione da parte dell'INPS, nell'anno 2012, dell'assegno spettante ai lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili, finanziate con le risorse che dal Fondo per l'occupazione vengono trasferite alle Regioni per effetto delle convenzioni di cui all'articolo 78, comma 2, della legge n. 388/2000.

In data 28/1/2013 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato dal Direttore Regionale per l'INPS dott. Giovanni Di Monde, e la Regione Puglia, rappresentata da Assessore al Welfare dott. Elena Gentile;

- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, ed in particolare :

- l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

- l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

- visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:

- il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;
- il comma 2, lettera b) che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse necessarie a garantire a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui al sopracitato art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari a 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili (ASU) e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare (ANF);
- il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2 lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo per Occupazione e Formazione;

- visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

- viste le note Ministeriali con le quali l'Istituto è stato autorizzato a procedere all'anticipazione degli assegni ASU e ANF a valere sul Fondo Sociale per

Occupazione e Formazione, nelle more delle sottoscrizioni, per l'annualità 2012, delle convenzioni Ministero/Regioni ai sensi del citato articolo 78;

- viste le relative richieste di anticipazione delle somme di cui sopra avanzate all'INPS e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dalla Regione Puglia;
- vista la Convenzione stipulata in data 20.6.2012 tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma complessiva di euro 9.818.868,24 (novemilioniottocentodiciottomilaottocentosessantotto/24) per assicurare, nell'annualità 2012, la copertura dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2012 erano compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza della Regione Puglia, pari a n. 1308 Lavoratori come risulta nella predetta convenzione;
- visto il decreto direttoriale n. 28.06.2012 di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente e, in particolare, l'art. 2 che assegna alla Regione Puglia la somma complessiva di euro 9.818.868,24 che graverà: per euro 9.773.376,00 (somma da erogare a titolo di assegno ASU e ANF) sul capitolo 7206 - PG5, e per euro 45.492,24. (somme da corrispondere all'Istituto per i costi di gestione) sul capitolo 4358 - PG1 del corrente esercizio finanziario;
- considerato che a partire dal 1° luglio 2001 sono le Regioni che possono decidere l'eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili e che,

essendo stata attribuita all'INPS la competenza a provvedere al pagamento degli assegni spettanti ai lavoratori interessati, si rende necessaria al riguardo la stipula di un'apposita Convenzione tra le singole Regioni e l'INPS come, fra l'altro previsto nella predetta Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia ;

- visto lo schema di Convenzione tipo, approvato dal Presidente dell'Istituto con determina n. 216 del 21.11.2012 per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del citato D.lgs. n. 81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

CONVENGONO

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

2. Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- ha affidato ad Italia Lavoro S.p.A. l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e che la stessa Società ha attivato, nel giugno 2002, un sistema basato su tecnologia internet per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori denominato **www.monitoraggiolsu.it**;

- che sulla base dei suddetti dati è stato costituito l'Archivio LSU, che gli Enti utilizzatori dovranno alimentare inserendo tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri lavoratori;
- che in particolare, per ogni lavoratore dovranno essere precisate dall'Ente utilizzatore, tramite il predetto sistema, la data di eventuale cessazione dell'attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta;
- che la Regione Puglia si impegna a far sottoscrivere nelle proprie Convenzioni con gli Enti utilizzatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del predetto sistema di monitoraggio e a mettere in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro S.p.A.. Si impegna, altresì, a comunicare ad Italia Lavoro l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

3. L'INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio di cui al punto 2 sulla base delle variazioni mensili che Italia Lavoro S.p.A. trasmetterà all'INPS - tramite apposita procedura automatizzata - entro il giorno 15 di ogni mese; a tal fine la Regione Puglia si impegna ad intervenire presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Per il predetto servizio di pagamento l'INPS ha diritto al rimborso del costo di gestione di cui alla citata Convenzione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Regione.

4. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno è pari ad euro 556,00 *pro capite* mensili in conseguenza della rivalutazione operata, con effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007, in misura pari al 100% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati + ANF.

5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della Convenzione Ministero/Regione saranno trasferite all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a seguito di apposita rendicontazione.

6. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore - in conseguenza delle risultanze dell'archivio di cui al punto 2 - al pagamento dell'assegno ASU non sono di competenza dell'INPS ma dell'Organo specificamente individuato dalla sottoscritta Regione.

7. La presente convenzione ha validità dall' 1.1.2012 al 31.12.2012.

data 28.1.2013

per l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Dott. Giovanni Di Monde



per la REGIONE PUGLIA

Dott. Elena Gentile

